



# Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti

## A.C. 175, A.C. 1650

Dossier n° 263 - Schede di lettura  
 28 gennaio 2020

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	175	1650
Titolo:	Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti	Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare
Primo firmatario:	Paolo Russo	Incerti
Iter al Senato:	No	No
Numero di articoli:	10	12
Date:		
presentazione:	23 marzo 2018	7 marzo 2019
assegnazione:	26 giugno 2018	24 luglio 2019
Commissioni competenti:	XIII Agricoltura	XIII Agricoltura
Sede:	referente	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V Bilancio e Tesoro, VII Cultura, VIII Ambiente, XIV Politiche UE e della Commissione parlamentare per le questioni regionali	I Affari Costituzionali, II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V Bilancio e Tesoro, VII Cultura, VIII Ambiente, XIV Politiche UE e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

### Contenuto

Le proposte di legge in esame, [AC 175](#) (composta di 10 articoli) e [AC 1650](#) (composta di 12 articoli), **sono di contenuto simile** e recano, rispettivamente, "*Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti*" e "*Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva*". Vengono quindi descritte congiuntamente, evidenziandosi le loro differenze.

L'**articolo 1**, composto di un solo comma, reca le finalità di entrambi i progetti di legge.

Esse consistono nella promozione, da parte dello Stato, di interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei **castagneti dei territori collinari e montani** di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale e a rischio di dissesto idrogeologico, nonché – in riferimento alla pdl C. 175 – di interventi di recupero del **patrimonio edilizio rurale** a servizio dei castagneti e – in relazione alla pdl C. 1650 - di **sostegno e promozione del settore castanicolo** nazionale e della sua **filiera produttiva**.

Ciò avviene – per entrambe le proposte di legge - ai fini della tutela ambientale, della difesa del territorio e del suolo e della conservazione dei paesaggi tradizionali, ai sensi:

- dell'art. 9, secondo comma della Costituzione (che prevede la tutela del paesaggio e del patrimonio artistico e storico della Nazione);
- dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della medesima Carta costituzionale (che prevede la potestà legislativa esclusiva, da parte dello Stato, in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali);
- dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del [Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) (secondo il quale si possano considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune);
- della **Convenzione europea sul paesaggio**, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata dalla [legge 9 gennaio 2006, n. 14](#).

L'**articolo 2**, composto di un comma, reca la **disciplina degli interventi**.

Si prevede che, per le finalità sopra indicate, con **decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali** (la pdl C. 1650 riporta la passata denominazione del dicastero), di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa acquisita in sede di Conferenza Stato-regioni, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore delle proposte di legge, si provveda:

a) **all'individuazione dei territori** nei quali sono situati i castagneti;

b) alla definizione dei **criteri** e delle **tipologie degli interventi** previsti dai progetti di legge in commento, ammessi ai contributi previsti ai successivi articoli **3** (per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti), **4** (per le spese di recupero dei castagneti abbandonati) e **5** (che, nella pdl C. 175, sono destinati al recupero del patrimonio edilizio rurale esistente, mentre, nella pdl C. 1650, sono a sostegno della filiera castanicola e della multifunzionalità aziendale). Ai fini della concessione dei contributi è data comunque priorità ai castagneti che, essendo stati colpiti da infezioni dovute al cosiddetto **cinipide del castagno** (*Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu*), hanno perduto la loro capacità di resilienza e sono maggiormente esposti al rischio di patologie;

c) alla determinazione della quota percentuale di contributi erogabili.

L'**articolo 3**, composto di un comma, prevede – come anticipato - che ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo dei castagneti individuati ai sensi del precedente articolo sia concesso, per il triennio 2018-2020 - come prevede la pdl C. 175 - o per il triennio 2019-2021 - come disposto dalla pdl C. 1650 - (*aggiornabile, in entrambi i casi, al triennio 2020-2022*), un **contributo unico** a copertura parziale delle spese da sostenere per il **recupero, la manutenzione e la salvaguardia dei** medesimi **castagneti**.

L'**articolo 4**, composto anch'esso di un solo comma, prevede che ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo dei castagneti individuati ai sensi dell'articolo 2 sia concesso, per il triennio 2018-2020 - o 2019-2021 - (*vedi sopra per l'aggiornamento delle annualità*), un contributo unico a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero dei castagneti **abbandonati**.

L'**articolo 5**, composto di un comma, dispone – nella **pdl C. 175** – che ai proprietari e ai conduttori dei castagneti sia concesso, per il triennio 2018-2020 (*vedi sopra*) un contributo unico a copertura parziale delle spese da sostenere per il **recupero di strutture edilizie rurali**, da utilizzare per il deposito e la lavorazione dei frutti del castagno.

L'**articolo 5** della **pdl C. 1650** prevede, invece, che alle aziende che operano nell'ambito della filiera castanicola sia concesso, per il triennio 2019-2021 (*vedi sopra*), un contributo per favorire l'avvio di **processi di integrazione** e di associazione tra la produzione, la raccolta, lo stoccaggio, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti del castagno e, in generale, per promuovere la multifunzionalità delle aziende castanicole.

L'**articolo 6** della **pdl C. 175**, composto di un comma, prevede la concessione di un **contributo straordinario al CREA** (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) di **1,5 milioni di euro** per il biennio – *rectius* per ciascun anno del **triennio** - 2018-2020 (*aggiornabile al 2020-2022, come sopra*), destinato esclusivamente al finanziamento di un progetto di ricerca sulle **emergenze fitosanitarie riguardanti i castagneti**, con particolare riferimento all'infezione della citata **cinipide del castagno** (una disposizione analoga è presente all'**art. 8** della pdl C. 1650, come si vedrà in seguito).

L'**articolo 6** della **pdl C. 1650** dispone, invece, l'istituzione di un "**comitato di assaggio**" presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (*rectius* **Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**). Esso è composto da assaggiatori esperti, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (*vedi sopra*), al fine di introdurre metodi di analisi e di valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche delle varie tipologie di castagne, a garanzia della qualità dei prodotti.

L'**articolo 7** della pdl **C. 175** e l'**articolo 9** della pdl **C. 1650**, di **identico contenuto**, disciplinano **l'attuazione degli interventi**.

In particolare, il **comma 1** prevede che gli interventi di cui agli articoli **3** (recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti), **4** (recupero dei castagneti abbandonati) e **5** (recupero del patrimonio edilizio rurale esistente, nella pdl C. 175; sostegno della filiera castanicola e della multifunzionalità aziendale, nella pdl C. 1650) delle presenti proposte di legge siano eseguiti in conformità alle disposizioni del decreto ministeriale da adottare ai sensi dell'articolo 2 e alla legislazione vigente e, in particolare, alla normativa dell'Unione europea in materia di sviluppo rurale (si veda, in particolare, il [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#)) e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al [decreto legislativo n. 42 del 2004](#).

Il **comma 2** dei medesimi articoli dispone che i contributi previsti dai progetti di legge in commento siano sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di

Stato, ai sensi dell'articolo 108 del [Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#).

Relativamente ai **limiti derivanti dalla normativa europea concernenti gli aiuti di Stato** si ricorda che le norme dell'Unione europea in tale materia sono individuate dagli artt. [107-109 del TFUE](#) (si veda l'apposita [sezione del sito web del MIPAAF](#)). L'articolo 107 del TFUE, in particolare, definisce ciò che costituisce un aiuto di Stato e ne dichiara in via di principio l'incompatibilità con il mercato interno. Per quanto concerne il settore agricolo e forestale, è prevista, all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del TFUE, la compatibilità con il mercato interno di quegli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali. Inoltre, conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del medesimo TFUE, la Commissione europea può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo economico dei settori agricolo e forestale e quello delle zone rurali, sempreché gli stessi non alterino le condizioni degli scambi. A partire dal 14 marzo 2019, l'articolo 3 del [regolamento \(UE\) n. 1408 del 2013](#), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del [Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) agli aiuti «*de minimis*» **nel settore agricolo** (quelli – fino a una certa soglia – che non richiedono una preventiva notifica alla Commissione, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE) - come da ultimo modificato - ha portato il massimale di aiuto concedibile **per singola impresa** nell'arco di tre esercizi finanziari **dai precedenti 15.000 euro a 20.000 euro** (a 25.000 euro a determinate condizioni). Si prevede, inoltre, che l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli - nell'arco di tre esercizi finanziari - non possa superare il limite nazionale stabilito in appositi allegati al regolamento.

L'**articolo 7** della pdl **C. 1650**, composto di un comma, prevede invece l'**istituzione**, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (*per la corretta denominazione del Ministero si veda sopra*) di un **osservatorio**. Ciò avviene al fine di garantire un efficace coordinamento delle azioni di monitoraggio della situazione relativa alle **patologie nel settore castanicolo**, degli interventi di prevenzione di tali patologie e di trattamento fitosanitario, delle iniziative di ricerca per il miglioramento delle tecniche di produzione della castanicoltura da frutto e per lo sviluppo dei relativi aspetti vivaistici, nonché per la valorizzazione della produzione legnosa e della sua multifunzionalità.

L'**articolo 8** della pdl **C. 1650**, composto di un comma – come accennato - prevede la concessione di un **contributo al CREA** per il **finanziamento di progetti di ricerca sulle emergenze fitosanitarie nel settore castanicolo** e, in particolare, sulla diffusione delle malattie fungine. Tale contributo è indicato in **1.500.000 euro per l'anno 2019** (*annualità che dovrà essere aggiornata in relazione al momento dell'entrata in vigore della proposta di legge*).

L'**articolo 8** della pdl **C. 175**, invece, sostanzialmente identico all'**articolo 10** della pdl **C. 1650**, è composto di 4 commi, e disciplina l'**assegnazione dei contributi** per gli interventi di cui agli articoli 3-5. A tal fine – ai sensi del **comma 1** - si prevede l'istituzione, presso il MIPAAF, del **Fondo per gli interventi per la salvaguardia e il recupero dei castagneti** (*Fondo per gli interventi per la salvaguardia e il recupero dei castagneti e per il sostegno della filiera castanicola* nella pdl C. 1650), con una dotazione **10 milioni** di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020 o 2019-2021 (*come nei casi precedenti, l'indicazione del triennio di riferimento richiede in entrambe le proposte di legge un aggiornamento temporale*).

Il Fondo di cui sopra può essere rifinanziato per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b), della [legge n. 196 del 2009](#), che prevede il rifinanziamento di dotazioni di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente, per mezzo di apposita disposizione inserita all'interno della seconda sezione del disegno di legge di bilancio (**comma 2**).

Il **comma 3** di entrambi gli articoli prevede che **con decreto** del *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*, previa intesa acquisita in sede di Conferenza Stato- regioni, **si provveda, entro due mesi** dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2 (che - si ricorda – deve essere emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore delle proposte di legge) **alla ripartizione del Fondo** tra le regioni nel cui territorio sono situati i castagneti individuati ai sensi del medesimo articolo 2. Tale decreto viene emanato, successivamente, entro il 30 aprile di ogni anno.

Ai sensi del **comma 4** le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui sopra, nel rispetto delle disposizioni delle presenti proposte di legge, e in attuazione delle disposizioni del decreto ministeriale di cui all'articolo 2, sentiti i comuni competenti per territorio:

- a) definiscono, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, rispettivamente, ai citati interventi di cui agli articoli 3, 4 e 5;
- b) stabiliscono le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi;
- c) provvedono alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi, sulla base dell'istruttoria svolta dal comune competente per territorio.

L'**articolo 9** della pdl **C. 175**, sostanzialmente identico all'**articolo 11** della pdl **C. 1650**, composto di 5 commi, disciplina **sanzioni e controlli** in materia.

Ai sensi del **comma 1** di entrambe le proposte di legge le regioni definiscono le modalità per l'effettuazione dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi previsti dagli articoli 3, 4 e 5. Esse provvedono altresì allo svolgimento dei controlli medesimi, anche

avvalendosi dei comuni competenti per territorio.

Ai sensi del **comma 2** dell'art. 9 della pdl C. 175 (e del **comma 4** dell'art. 11 della pdl C. 1650), nel caso in cui il proprietario o il conduttore del castagneto al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5 realizzi gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una **sanzione amministrativa pecuniaria** di importo pari a una somma da un terzo a quattro quinti del contributo erogato. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente è altresì escluso dall'assegnazione dei contributi di cui ai predetti articoli.

Nel caso in cui il proprietario o il conduttore del castagneto al quale sono stati erogati i contributi di cui sopra non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una **sanzione amministrativa pecuniaria** pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Allo stesso è revocata l'assegnazione dei contributi concessi (**comma 3** dell'art. 9 della pdl C. 175 e **comma 5** dell'art. 11 della pdl C. 1650).

Le regioni **possono predisporre ulteriori sanzioni amministrative** per la violazione delle disposizioni delle proposte di legge in esame e delle leggi regionali vigenti in materia. Le regioni disciplinano altresì le modalità per l'applicazione delle sanzioni e provvedono alla medesima applicazione (**comma 4** dell'art. 9 della pdl C. 175 e **comma 2** dell'art. 11 della pdl C. 1650).

Le **somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni** sono destinate esclusivamente all'attuazione delle disposizioni delle proposte di legge in esame, secondo le modalità determinate da ciascuna regione (**comma 5** dell'art. 9 della pdl C. 175 e **comma 3** dell'art. 11 della pdl C. 1650).

L'**articolo 10** della pdl **C. 175**, composto di due commi, **sostanzialmente identico** all'**articolo 12** della pdl **C. 1650**, reca, infine, la copertura finanziaria degli oneri dei progetti di legge in commento.

Tali oneri vengono quantificati in **10,75 milioni di euro** (la pdl C. 1650 presunta un refuso in merito) per ciascuno degli anni **2018** e **2019** (per ciascuno degli anni 2019 e 2020 nella pdl C. 1650) e in **10 milioni di euro** per l'anno **2020** (per l'anno 2021 nella pdl C. 1650): la relativa copertura finanziaria viene rinvenuta mediante corrispondente riduzione del **fondo speciale di parte corrente** relativo al **bilancio triennale 2018-2020** (2019-2021 nella pdl C. 1650) **di pertinenza del MIPAAF (comma 1)**.

*Anche in questo caso va aggiornato il riferimento temporale degli oneri e della relativa copertura finanziaria.*

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (**comma 2**).

Oltre a quanto riportato nelle dettagliate relazioni illustrative, alla cui lettura si rimanda, si fa presente che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha aggiornato, il 23 aprile 2018, il **piano del settore castanicolo 2010/2013**.

Nel documento si ricorda che il Tavolo di filiera per la frutta in guscio è stato istituito presso il Dicastero agricolo a partire dalla necessità di risolvere i problemi del settore castanicolo italiano, partendo, prima di tutto, dalle emergenze fitosanitarie, quali il Cinipide galligeno.

Il Piano evidenzia le seguenti necessità per il comparto:

- effettuare scelte colturali innovative e rispettose dei territori e dell'ambiente in cui si inseriscono;
- sviluppare un moderno vivaismo castanicolo;
- miglioramento delle tecniche colturali, recupero dei castagneti e creazione di nuovi impianti;
- valorizzazione del *Cultivar sativa*;
- miglioramento genetico per contrastare patogeni e cambiamenti climatici;
- difesa fitosanitaria, considerato l'indebolimento della castanicoltura dopo l'infestazione del Cinipide;
- valorizzazione della produzione legnosa e multifunzionalità.

## Relazioni allegare o richieste

I provvedimenti in esame risultano correlati della prescritta relazione illustrativa.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

In relazione all'articolo 117 della Costituzione i provvedimenti in esame richiamano la lettera s) contenuta al secondo comma che attribuisce la potestà legislativa esclusiva allo Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

